



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale Nord

Procedimento n. 02/2025/INTERREGIONALE NORD

Procedimento n. 03/2025/INTERREGIONALE NORD

PROVVEDIMENTO DECISIONALE

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Nord, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

- Roberto Pietro Valli (presidente)
- Amelia Morgano (relatrice)
- Silvia Cavallini (componente)

Nel Procedimento n. 02/2025, di cui in atti, fra:

Ricorrente: XXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXX della gara XXXXXXX di corsa campestre, svoltasi in data 09.03.2025, tesserato del Centro Sportivo Italiano Comitato di Vicenza, domiciliato, per la carica, presso la sede del Comitato.

Resistenti: XXXXXXX XXXXXXX (tesserato) in qualità di XXXXXXX della Società sportiva XXXXXXX

Oggetto della controversia: Ricorso di XXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità, nei confronti del tesserato XXXXXXX XXXXXXX

e

Nel Procedimento n. 03/2025, di cui in atti, fra:

Ricorrente: XXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXX del Centro Sportivo Italiano Comitato di Vicenza, tesserata del medesimo, domiciliato per la carica, presso la sede del Comitato.

Resistenti: XXXXXXX XXXXXXX (tesserato) in qualità di XXXXXXX della Società sportiva XXXXXXX

Oggetto della controversia: Ricorso di XXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità, nei confronti del tesserato XXXXXXX XXXXXXX

PREMESSE (rif. Procedimento 2/2025 e Procedimento 3/2025)

- Con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, in data 04.04.2025 si dava atto del Ricorso – contestualmente trasmesso – del 27.03.2025, di XXXXXXX XXXXXXX che nella sua qualità di XXXXXXX della gara XXXXXXX di corsa campestre, svoltasi in data 09.03.2025 ricorreva al Collegio Nazionale dei Probiviri citando fatti, situazioni e comportamenti del Tesserato XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX della Società Sportiva XXXXXXX che avrebbero, a suo avviso, giustificato il Ricorso a questo Collegio e che si andranno a descrivere

e



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- con ulteriore provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, in data 04.04.2025 si dava atto del Ricorso – contestualmente trasmesso – del 01.04.2025, di XXXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXX del Comitato CSI di Vicenza, in quanto presente alla gara XXXXXXX di corsa campestre, svoltasi in data 09.03.2025 ricorreva al Collegio Nazionale dei Probiviri riportando un comportamento del Tesserato XXXXXXX XXXXXXX della Società Sportiva XXXXXXX che avrebbe, a suo avviso, giustificato il Ricorso a questo Collegio e che si andrà a descrivere.
- In data 04.04.2025 con Provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, veniva nominato il Collegio Interregionale Nord nelle persone di Roberto Pietro Valli (Presidente), Amelia Morgano (Componente relatrice) e Silvia Cavallini (Componente). Nello stesso provvedimento le parti ricorrenti venivano invitate a integrare l'atto introduttivo nel termine di 7 giorni a decorrere dal 05.04.2025;
- Preso atto della richiesta pervenuta da parte della Ricorrente XXXXXXX XXXXXXX (Procedimento 3/2025) di considerare la sua comunicazione del 01.04.2025 quale “*man forza*” a quanto oggetto del Ricorso presentato da XXXXXXX XXXXXXX (Procedimento 2/2025) e successiva decisione di assumere la medesima come “Ricorso” in virtù dell'esposizione in essa di fatto distinto da quanto oggetto del Ricorso di XXXXXXX XXXXXXX.
- Dato atto che, pur in presenza di due fatti distinti giustificanti la qualifica di “Ricorso”, questo Collegio decideva la riunione dei due Procedimenti in unica trattazione in virtù di evidenti caratteristiche riconducibili a causa connessa. Causa connessa peraltro avvalorata dalla consequenzialità temporale immediata del fatto oggetto del Ricorso di XXXXXXX, rispetto all'oggetto del Ricorso del XXXXXXX e da come il comportamento del XXXXXXX nei confronti di XXXXXXX scaturisse da un'alterazione del medesimo, conseguente alla decisione del suddetto Giudice Arbitro XXXXXXX.
- Preso atto che in data 09.04.2025 il Ricorrente XXXXXXX XXXXXXX presenta due integrazioni pervenute al medesimo da parte di XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX,
- Dato atto della fissazione di udienza (attraverso la piattaforma Teams) per il giorno 05.05.2025 alle ore 18,30 con convocazione di tutte le parti e trasmissione alle stesse di copia del Ricorso e delle sue integrazioni nonché del link di collegamento;
- Dato atto, inoltre, di avvenuta comunicazione e trasmissione degli atti al Procuratore Associativo per un suo eventuale intervento e rilevato che lo stesso non presentava conclusioni in merito.
- Dato atto che questo Collegio ha regolarmente effettuato tutte le comunicazioni di rito attraverso il servizio mail avvisando, inoltre, le parti delle loro facoltà in ordine alla presentazione di eventuali memorie/controdeduzioni nonché di nomina di eventuale difensore;



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- Preso atto delle memorie pervenute in data utile da parte del Resistente a discolpa ed a giustificazione dei fatti oggetto del Ricorso di XXXXXXXX XXXXXXXX, in data 17.04.2025 ed una ulteriore successivamente in data 29.04.2025. Entrambe comunicate alla parte Ricorrente XXXXXXXX XXXXXXXX, su sua richiesta di accesso agli atti, rispettivamente in data 22.04.2025 e 23.04.2025 la prima ed in data 30.04.2025 la seconda. Delle medesime memorie si è data contestualmente comunicazione alla Presidenza del CSI di Vicenza.
- Preso atto in data utile del 29.04.2025 della memoria pervenuta da parte del Ricorrente XXXXXXXX a sostegno delle motivazioni del Ricorso da esso inoltrato.
- Dato atto che in data 05.05.2025 si teneva udienza da remoto alla presenza di questo Collegio con la comparizione dei Ricorrenti e del Resistente. Il Presidente avvertiva le parti che l'udienza ha carattere riservato, talchè non potrà essere registrata e nella stanza di ognuno non possono essere presenti altre persone. Le parti assentono, così impegnandosi. Ai fini di una corretta composizione dei Componenti in udienza, in via preliminare il Presidente interroga XXXXXXXX XXXXXXXX circa la sua comunicazione email del 01.04.2025 recante uno scritto allegato con *“Oggetto: Ricorso al collegio dei probiviri per comportamento antisportivo e aggressivo del xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx”*. stante la sua successiva comunicazione tramite mail indirizzata anche al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri CSI Fabio Arrigoni del 04.04.2025 in cui riportava che con la sua mail del 01.04.2025 intendeva solo *“dare man forza a quanto dichiarato dal sig XXXXXXXX nel suo Ricorso non intendo assolutamente procedere ad un Ricorso”* e ricevendone quale riscontro dal Presidente Arrigoni relativa giustificazione del motivo di assunzione a ricorso di quanto sopra e che comunque delegava allo scrivente Collegio ogni decisione in merito. A tal proposito il Presidente Valli chiede alla medesima se intendesse la suddetta comunicazione quale rinuncia all'atto. La sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXX risponde al Presidente ADR: *“ personalmente preferivo che la mia email fosse considerata solo una testimonianza”*; ADR : *“ormai son qui e quindi desidero a questo punto procedere con il mio esposto come Ricorso”* .
- Dato atto della legittima presenza di XXXXXXXX XXXXXXXX quale parte Ricorrente così come da Procedimento 3/2025 , l'udienza prosegue.
- In tale udienza, il Presidente del Collegio evidenziava alle parti la funzione preliminarmente conciliatoria del medesimo, invitando le parti a ritrovare un possibile equilibrio conciliatorio. Il Relatore specifica ragioni e domande del Procedimento n. 2/2025. Il Relatore specifica a seguire le ragioni e domande del Procedimento n. 3/2025 Il Presidente, quindi ascoltato il Relatore, in questa fase conferma di trattare in udienza comune il Procedimento rubricato 2/2025 ed il Procedimento rubricato 3/2025 essendo essi riconducibili a Ricorsi motivati da causa connessa, con espressa riserva di procedere eventualmente in ulteriore successiva fase alla trattazione disgiunta dei due Procedimenti. Si teneva a seguire udienza redigendo di tanto relativo verbale.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- Dato atto che con successiva ordinanza Collegiale del 15.05.2025 veniva disposta ulteriore udienza con convocazione della parte Resistente e dei Testimoni dei quali era pervenuta integrazione a supporto del Ricorso presentato da XXXXXXXX XXXXXXXX.
- Dato atto che alla convocazione del 04.06.2025 erano presenti i Sigg. XXXXXXXX XXXXXXXX (Resistente) , XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX (Testimoni). Il presidente espone le motivazioni della convocazione e chiede ai Testimoni conferma di quanto da loro fatto pervenire ad integrazione dell'atto di Ricorso di XXXXXXXX XXXXXXXX, chiedendo qualora vi fossero eventuali dettagli aggiuntivi ai testi inviati. Avuti i riscontri che confermano le integrazioni inviate e le risposte a titolo di approfondimento sulle medesime, viene data la parola a XXXXXXXX XXXXXXXX per l'esposizione verbale di un'ulteriore intervento difensivo e lettura di un testo scritto che il medesimo aveva fatto pervenire e che non era stata assunta quale memoria agli atti in quanto pervenuta in data tardiva. Dato lettura del medesimo da parte di XXXXXXXX ed ascoltato il medesimo, l'udienza si conclude redigendo della stessa relativo verbale.

FATTO (rif. Procedimento 2/2025)

Con il Ricorso e successive integrazioni indicati in epigrafe, il Ricorrente XXXXXXXX XXXXXXXX fa riferimento ad un episodio accaduto durante le premiazioni in occasione di una gara di corsa campestre disputatasi in data 09.03.2025 presso XXXXXXXX di Vicenza denominata XXXXXXXX, durante il quale XXXXXXXX XXXXXXXX in qualità di XXXXXXXX squalificava un atleta della Società XXXXXXXX, di cui XXXXXXXX XXXXXXXX è xxxxxxxx, per avere gareggiato in una gara di cross corto pur non essendosi iscritto alla medesima in tempo utile tramite il portale CSI prescritto.

In tale occasione XXXXXXXX XXXXXXXX riportava in Ricorso quello che a suo avviso era da configurarsi come comportamento antisportivo ed aggressivo (come da oggetto del Ricorso) compiuto a suo carico dal suddetto Resistente Tesserato della Società Sportiva XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX il quale, di conseguenza alla squalifica inflitta all'atleta tesserato per la Società dal medesimo presieduta, lo avrebbe aggredito inizialmente verbalmente e successivamente con una "manata" sulla testa definita "sberla attutita" rimuovendogli il cappello che il suddetto XXXXXXXX portava in testa.

A sostegno della qualifica attribuita ai suddetti comportamenti da parte di XXXXXXXX, viene citata la presenza all'evento di altri Giudici Sportivi (non viene specificato il Comitato CSI di appartenenza) che tentano di calmare gli animi, rimandando al Comitato di appartenenza del Resistente eventuali successivi provvedimenti a carico del medesimo.

In successiva memoria inviata da XXXXXXXX XXXXXXXX in data 29.04.2025, il medesimo faceva pervenire a questo Collegio documentazione riguardante le caratteristiche tecniche e regolamentari della gara in questione, accompagnandole da ulteriore esposizione dei fatti che hanno preceduto e portato alla decisione di squalifica dell'atleta.

Il Resistente respinge le ragioni del Ricorso ritenendole false e motivate da risentimenti del Ricorrente e di XXXXXXXX XXXXXXXX (vedere sua integrazione) per fatti pregressi e motiva il suo comportamento, ammettendone l'impulsività, con il ritenuto ingiusto provvedimento preso dal Ricorrente in veste di XXXXXXXX, nei confronti del Tesserato della sua Società Sportiva squalificato, per ragioni di Regolamento, dalla competizione sportiva richiamata in atti. Nella memoria depositata in data 29.04.2025 il Resistente descrive il susseguirsi dei fatti che hanno dato origine



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

alla decisione ritenuta ingiusta, chiamando in causa il Sig. XXXXXXXX quale XXXXXXXX dei Giudici che inizialmente confermando la regolare variazione di categoria dell'atleta squalificato, non si sarebbe poi preso la responsabilità di sostenere la variazione che lui stesso aveva autorizzato. A suo dire in tale contesto il XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX non si sarebbe dovuto accollare la competenza di squalificare a gare concluse l'Atleta in questione, di fatto prevaricando il ruolo del XXXXXXXX XXXXXXXX.

Definisce inoltre "indecenti" le motivazioni addotte sia da XXXXXXXX XXXXXXXX che da XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX nelle loro integrazioni inserite in atti e riqualificava il suo gesto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX come "dispettuccio" privo di ogni violenza fisica e assolutamente non riconducibile al termine di "manata" ma di mera presa della visiera e successivo abbassamento della medesima sugli occhi del XXXXXXXX. Ammette in memoria di avere agito con eccessiva focosità creando imbarazzo fra i numerosi presenti alla cerimonia delle premiazioni.

CONCLUSIONI E RICHIESTE DEL RICORRENTE

Il Ricorrente sottopone a questo Collegio il comportamento antisportivo ed aggressivo del Resistente ritenendo di portare a conoscenza del Collegio stesso l'incresciosità del fatto oggetto del Ricorso, avvenuto in fase di chiusura della competizione sportiva citata in atti e sottolinea come il XXXXXXXX non sia nuovo a comportamenti simili. Da parte del Ricorrente non vengono fatte particolari richieste di specifici interventi sanzionatori da applicarsi al Resistente.

FATTO (rif. Procedimento 3/2025)

Con il Ricorso la Ricorrente XXXXXXXX XXXXXXXX fa riferimento ad un episodio accaduto dopo i fatti citati da XXXXXXXX XXXXXXXX nel suo Ricorso in occasione della gara di corsa campestre di cui al Procedimento 2/2025.

In tale occasione il Resistente XXXXXXXX XXXXXXXX, visibilmente alterato dalla decisione di escludere l'atleta della Società sportiva XXXXXXXX, si rivolgeva alla Ricorrente presente al palco delle premiazioni in qualità di XXXXXXXX del Comitato CSI di Vicenza, ad alta voce informandola che causa la suddetta squalifica dell'atleta, non si sarebbe presentato la mattina successiva a collaborare nella preparazione del tracciato di gara della corsa campestre regionale scolastica, allontanandosi successivamente senza dare possibilità di ribattere alla XXXXXXXX.

CONCLUSIONI E RICHIESTE DELLA RICORRENTE

La Ricorrente sottopone a questo Collegio il comportamento del Resistente non adeguato ad un XXXXXXXX di Società sportiva ed, a maggiore ragione, se in qualità anche di XXXXXXXX del CSI Ente di cui cita le finalità educative.

Da parte della Ricorrente non vengono fatte particolari richieste di specifici interventi sanzionatori da applicarsi al Resistente.

MOTIVAZIONI della decisione (rif. Procedimento 2/2025)

In sede istruttoria, questo Collegio ha evidenziato, a tutte le parti in vertenza, l'importanza di una valida e proficua attività a beneficio della Associazione,

Nel merito i fatti riportati e testimoniati in sede istruttoria così come da integrazioni prodotte e confermate in udienze di cui verbali in atti, racchiudono un carattere di sostanziale lesività e offensività nei confronti della funzione esercitata da un Ufficiale di gara nello svolgimento delle sue



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

mansioni aggravate dal contatto fisico tramite le mani del Resistente a livello della testa del Ricorrente Xxxxxxx che, sebbene non aggressivo, ha comunque prodotto la scomposizione/rimozione del copricapo del Ricorrente stesso.

Quanto alla sanzione da comminare va evidenziato, in senso aggravante, il contesto pubblico in cui i fatti si sono svolti ed il dovere in senso rafforzato di probità del Convenuto stante la sua funzione di xxxxxxx del Comitato CSI di Vicenza e di Xxxxxxx della Società Sportiva Xxxxxxx a cui apparteneva l'Atleta squalificato.

In ogni caso deve essere esaminato il contenuto della memoria difensiva depositata dal Convenuto che, così come sintetizzato nei fatti in premessa, da una parte ammette l'errore fatto in sede di iscrizione telematica del proprio tesserato e dall'altra riduce la dinamica dell'accaduto, in relazione al contatto fisico con il Xxxxxxx, a semplice "*...dispettuccio privo di vilenza fisica e nemmeno di rischio che lo diventasse...*" e conferma le possibili ripercussioni negative del gesto davanti ai numerosi presenti

Né vale a scriminare tale atteggiamento il fatto che esso sia stato tenuto quale effetto alla squalifica del proprio tesserato; tale scriminante non trova infatti applicazione nel caso in cui i comportamenti travalichino i limiti della normale conflittualità di opinioni che deve basarsi su una dialettica rientrante nei canoni dei doveri di probità, lealtà e disciplina evidenziate dai Principi Fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo del C.S.I. contenuto a pag. 173 e pag. 174 di Sport in Regola che vieta di compiere atti irrispettosi e lesivi della dignità di altre persone, a maggior ragione quando tali atti abbiano una valenza pubblica e, si aggiunge, siano commessi da Dirigenti dall'Associazione, dovendosene di ciò dare atto in decisione, considerandoli ex art. 16 ed ex art. 17 (aggravante) del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri del CSI

Va tenuto conto dell'istruttoria svolta, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e i documenti acquisiti e non contestati, il cui contenuto, a valutazione del Collegio, rende non necessarie ulteriori istruttorie

MOTIVAZIONI della decisione (rif. Procedimento 3/2025)

Nel merito i fatti riportati e testimoniati in sede istruttoria così come da integrazioni prodotte e confermate in udienza di cui verbali in atti, sono riconducibili ad atteggiamento contrario al Codice di Comportamento Sportivo, contenuto in Sport in Regola, che specificatamente al punto 7 pag. 174 condanna espressioni in sede pubblica che siano lesive dell'immagine degli Organismi Operanti, leggesi Centro Sportivo Italiano e dei suoi Dirigenti. A maggior ragione, è parere di questo Collegio, quando ciò avvenga da parte proprio di un xxxxxxx stesso della medesima Associazione. (aggravante ex art. 17 del Regolamento Collegio Nazionale dei Probiviri)

Quanto alla sanzione da comminare va evidenziato, in senso aggravante allo stesso modo di quanto accertato relativamente al Procedimento 2/2025, il contesto pubblico in cui i fatti si sono svolti ed il dovere in senso rafforzato di probità del Convenuto stante la sua funzione di xxxxxxx del Comitato CSI di Vicenza e di Xxxxxxx della Società Sportiva Xxxxxxx a cui apparteneva l'Atleta squalificato.

Va tenuto conto dell'istruttoria svolta, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e i documenti acquisiti e non contestati, il cui contenuto, a valutazione del Collegio, rende non necessarie ulteriori istruttorie

CONCLUSIONI (rif. Procedimento 2/2025 ed al al Procedimento 3/2025)



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

A margine ci pare dover evidenziare come una maggiore funzione conciliatoria del Comitato di appartenenza delle parti, il cui Presidente risultava presente ai fatti, possa in casi simili trovare adeguata giustificazione ed efficacia sia ai fini di una ricomposizione dei fatti, sia per favorire una serena prosecuzione del percorso di convivenza associativa e tecnica della parti in causa, nonché possa favorire il percorso di crescita di qualunque attività si svolga all'interno del proprio contesto. Nel merito il comportamento tenuto da Xxxxxxx Xxxxxxx appare, così come confermato dalle testimonianze, deprecabile e racchiude la mancanza di una correttezza di atteggiamento che deve essere caratteristica di base di chiunque diriga una Società Sportiva e che a maggior ragione sia anche xxxxxxx dell'Associazione a cui la medesima Società sia affiliata ed esprima pubblicamente un dissenso aggravato da un contatto fisico nei confronti di un Giudice di gara che, sebbene non aggressivo, racchiude tutte le caratteristiche di un gesto offensivo della funzione e persona del Giudice di gara stesso.

Né può essere trascurata e non incidente sulle conclusioni, la prosecuzione di tale atteggiamento di esorbitante protesta rivolta in fase successiva nei confronti della Xxxxxxx, considerato anche tale protesta essere stata espressa in sede pubblica e con toni di vibrata concitazione.

Tali atteggiamenti riferiti al Resistente si ritiene abbiano valenza lesiva e violino i doveri di probità e correttezza a cui sono tenuti i tesserati dell'Associazione in qualsiasi ruolo ed a prescindere da qualsiasi livello di responsabilità ricoprano.

Deve inoltre essere esaminato il contenuto della memoria difensiva del Resistente pervenuta in data utile il 29.04.2025 e della successiva deposizione in prima e seconda udienza del medesimo, così come da verbali in atti, dove da una parte si conferma quanto esposto in fatti e dall'altra ammette il proprio comportamento particolarmente focoso e sbagliato, causante certamente imbarazzo generale in quanto esternato in luogo pubblico e di ciò scusandosi.

Né valgono ad attenuare la sanzione da una parte i riferimenti allo svilupparsi della vicenda, ivi compreso il riferimento ad un impedimento di tipo assicurativo rivelatosi poi, da accertamenti da lui condotti presso l'Ufficio Giuridico Nazionale del CSI, non giustificare l'esclusione dell'atleta dalla gara, né può valere ai fini sanzionatori le scuse all'Associazione ed al Giudice Xxxxxxx, in quanto si ritiene che esse possano aver valenza ai fini esclusivi della sfera riconducibile ai rapporti personali, ma non costituiscano scriminante in riferimento ai comportamenti deprecabili espressi sul campo, in sede pubblica.

A questo Collegio pare inoltre che nella fattispecie sia indubbio che una maggiore attenzione da parte del xxxxxxx dei Giudici Xxxxxxx Xxxxxxx alle dinamiche decisionali operate sul campo di gara da parte del Giudice preposto Xxxxxxx Xxxxxxx e di conseguenza un più attento allineamento fra le varie tempistiche e modalità di iscrizione dell'atleta squalificato, avrebbe probabilmente delimitato gli sviluppi della situazione ad una più contenuta caratteristica di semplice protesta o disappunto da parte del Resistente per la pur inevitabile applicazione delle norme regolamentari normanti la gara in oggetto.

Venendo alle sanzioni da comminare, va evidenziato trattarsi di una riunione di Procedimenti, per causa e fatti connessi, pertanto le conseguenti sanzioni siano da configurarsi comminando la sanzione ritenuta equa di mesi sei per i fatti di cui al primo ricorso, aumentata di mesi due per vincolo di continuazione per i fatti di cui al secondo ricorso.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

P.Q.M

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Nord, in via definitiva così provvede.

- ritiene accertata la responsabilità del Convenuto per quanto in motivazioni relative ai Ricorsi in oggetto
- commina al Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione di sospensione dalle funzioni associative all'interno di Organi e/o Organismi nazionali, regionali e territoriali del CSI o ad esso affiliati, per un periodo cumulativo di mesi 8 (otto), già aumentati come in motivazione, con decorrenza dalla data di invio del presente provvedimento via email.

-

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comitato CSI di Vicenza.
- Alle parti Ricorrenti e Resistenti
- Al Procuratore Associativo CSI Nazionale
- All'Ufficio Giuridico CSI Nazionale

Si dispone inoltre che il Comitato di Vicenza gli Organi Associativi Nazionali, Regionali e Territoriali controllino la corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento da parte del Comitato di Vicenza e dell'Ufficio Giuridico Nazionale, questo Collegio dispone che Essi provvedano all'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atti.

Data dell'invio mail

Il Presidente : Roberto Pietro Valli

Il Componente Relatore : Amelia Morgano

Il Componente : Silvia Cavallini